

# Rapporto

numero	data	Dipartimento
<b>5807 R</b>	6 dicembre 2006	ISTITUZIONI
Concerne		

## della Commissione della legislazione sul messaggio 4 luglio 2006 concernente l'introduzione della possibilità di adire un'autorità giudiziaria nel caso di contestazioni su contratti di diritto pubblico in cui un ente pubblico cantonale è parte (modificazione art. 71 lett. b LPAm)

Con il messaggio no. 5807, il Consiglio di Stato propone un adeguamento dell'art. 71 lett. b) della Legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPAm).

L'attuale art. 71 LPAm recita:

*Il Tribunale cantonale amministrativo giudica quale istanza unica:*

(...)

b) *le contestazioni che sorgono da contratti di diritto pubblico in cui lo Stato è parte.*

Il messaggio no. 5807 propone di trasformare l'attuale art. 71 LPAm lett. b) come segue:

***"b) le contestazioni che sorgono da contratti di diritto pubblico in cui lo Stato o altro ente di diritto pubblico è parte".***

L'aggiunta evidenziata in grassetto risponde alla necessità di colmare una lacuna. L'intervento sulla legislazione cantonale è di fatto imposto dal Tribunale federale con la sentenza 2P.268/2005, che al considerando 4 recita:

*"(...) Compete alle autorità cantonali, che in ambito di organizzazione giudiziaria dispongono di un'ampia libertà decisionale, adeguare il sistema dei mezzi d'impugnazione ed operare le scelte che si impongono".*

In effetti, il tenore dell'art. 71 LPAm lett. b) attualmente in vigore non prevede alcuna istanza d'impugnazione cantonale in caso di controversie che sorgono da contratti di diritto pubblico in cui la controparte sia non lo Stato, ma un ente (parastatale) di diritto pubblico (come ad esempio EOC, BancaStato, ACR, AET).<sup>1</sup>

La conseguenza è che l'ente di diritto pubblico, secondo il diritto cantonale vigente, si trova a decidere quale ultima istanza cantonale su controversie di tipo contrattuale in cui lui stesso è parte, e che lo oppongono ad un'altra collettività sullo stesso piano. Vi è quindi un *"conflitto di interessi tra collettività sullo stesso piano"*, ed in questi casi *"solo un'autorità di livello superiore può statuire con effetti vincolanti"*<sup>2</sup>. A livello cantonale però tale autorità superiore risulta al momento mancante.

<sup>1</sup> Per contro, è data la competenza del Consiglio di Stato nel caso di decisioni di autorità comunali, patriziali, parrocchiali o altri enti pubblici analoghi, art. 55 cpv. 2 LPAm.

<sup>2</sup> DTF 2P.268/2005, considerandi 3.2.3 e segg.

Questa situazione, come rileva il Tribunale federale nella citata sentenza, "*si pone in contrasto con un principio generale e fondamentale in materia contrattuale*".

Il caso concreto della sentenza DTF 2P.268/2005 è quello di un contenzioso tra il Comune di Bioggio e l'Ente Smaltimento Rifiuti del Sottoceneri (ESR), relativo allo smaltimento gratuito dei rifiuti (contratto di tipo bilaterale) riconosciuto al Comune di Bioggio fintantoché sul suo territorio saranno presenti degli impianti di smaltimento rifiuti dell'ESR. Nel 1991 è stato messo fuori esercizio il forno d'incenerimento esistente. Pertanto l'ESR ha dichiarato decaduto l'esonero ottenuto da Bioggio. Malgrado la messa fuori esercizio del forno, sono però rimasti in funzione su territorio comunale altri impianti (per la raccolta e il compattamento dei rifiuti) che secondo il Comune arrecano comunque pregiudizio alla collettività. Il Comune si è quindi opposto alla decadenza dell'esonero.

A seguito dell'attuale tenore dell'art. 71 lett. b) LPAm, non esistendo alcuna autorità di livello superiore, la decisione dell'ESR è definitiva. Essa però, rileva il TF, essendo l'ESR contemporaneamente giudice e parte in causa, è viziata da arbitrio e deve perciò venire annullata.

La stessa cosa accadrebbe con qualsiasi decisione analoga di un altro ente di diritto pubblico come EOC, BancaStato, ACR, AET.

L'adeguamento proposto nel messaggio no. 5807 istituisce l'autorità di livello superiore attualmente mancante nel sistema cantonale dei mezzi d'impugnazione, e di cui il TF ha ribadito la necessità: il Tribunale cantonale amministrativo, che sarebbe quindi chiamato a giudicare, oltre alle contestazioni che sorgono tra contratti di diritto pubblico in cui lo Stato è parte (come secondo il tenore attuale dell'art. 71 lett. b) LPAm), anche quelle in cui è parte un ente di diritto pubblico.

Poiché non si vede né motivo, né peraltro possibilità di opporsi alla proposta formulata dal Consiglio di Stato nel messaggio no. 5807 - anche perché senza di essa, ovvero mantenendo lo statu quo, le decisioni "definitive" dell'ente di diritto pubblico verrebbero sistematicamente annullate dal TF per arbitrio - la Commissione della legislazione ne propone l'accoglimento.

Per la Commissione della legislazione:

Lorenzo Quadri, relatore

Bertoli - Bobbià - Carobbio W. - Fiori -

Ghisletta D. - Jelmini - Marzorini - Mellini -

Menghetti - Pantani - Pedrazzini - Pini - Vitta